



Comunicato Ufficiale n.58 del 1° Dicembre 2025 Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330824 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

DISPOSITIVO– udienza del 01.12.2025

Reclamo proposto da: Pol. Buddusò

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 51 del Comitato Regionale Sardegna LND del 20.11.2025

Gara: "Iglesias Calcio - Buddusò" del 16.11.2025

Competizione: Campionato di Eccellenza

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Faye Ablaye a sei gare effettive.

Si dispone la restituzione del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO– udienza del 01.12.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Babylon F.C.

Avverso decisioni del G.S. di cui ai CC.UU. n° 29 e n° 30 della Del. Calcio a 5 Sardegna del 19 e 20.11.2025

Gara: "FC Alghero – Babylon F.C." del 16.11.2025

Competizione: Coppa Under 19 di Calcio a 5

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- di rigettare il reclamo proposto.

Si dispone l'incameramento del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO– udienza del 01.12.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Morese

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 21 della Delegazione LND di Sassari del 10.11.2025

Gara: "Morese – Atletico Tomi's Oschiri" del 04.11.2025

Competizione: Campionato di Terza Categoria della Delegazione LND di Sassari

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Becciu Dario Cesare a sei gare effettive.

Si dispone la restituzione del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

DISPOSITIVO E MOTIVI– udienza del 01.12.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Sporting Sorso

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 26 della Delegazione LND di Sassari del 20.11.2025

Gara: "Sant'Orsola – Sporting Sorso" del 15.11.2025

Competizione: Campionato di Terza Categoria della Delegazione LND di Sassari

La A.S.D. Sporting Sorso, in persona del Presidente, proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n.26 del 20.11.2025, in relazione alla partita in epigrafe, disputata in data 15.11.2025, con la quale era comminata nei confronti della società reclamante, la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3-0 a favore S.G.S. Sant'Orsola in quanto più favorevole, ammenda di € 100,00 per prima rinuncia, penalizzazione di un punto in classifica; nei confronti del Dirigente allenatore Michele Bazzoni, la sanzione sportiva dell'inibizione fino al 30 novembre 2025.

In ordine alla sanzione inflitta alla società, la Corte Sportiva Territoriale d'Appello prende atto, preliminarmente che, come ammesso dalla reclamante, nella comunicazione inviata a mezzo pec, in data 26.11.2025, la stessa non provvedeva a notificare alla controparte i motivi del reclamo.

In ordine alla sanzione a carico del dirigente Bazzoni Michele, la Corte Sportiva Territoriale di Appello rileva che essa non possa, validamente essere oggetto di impugnazione, in quanto detta sanzione risulta essere, nel *quantum*, inferiore a un mese.

Pertanto, emerge, pacificamente, dagli atti, che i motivi di reclamo non siano stati ritualmente notificati dalla società reclamante, a controparte, in violazione dell'art. 49 comma 4 CGS e altresì emerge che l'inibizione inflitta al dirigente Michele Bazzoni, sia inferiore al *quantum* minimo previsto ai fini dell'impugnazione, in violazione dell'art. 137 comma 3/b CGS.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

dichiara inammissibile il reclamo e dispone l'incameramento del contributo.

**Il Segretario
A.Devilla**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 1° dicembre 2025